

SOCIETA' CONSORTILE

CONSORZIO

Art. 1 – DENOMINAZIONE 1.1 E' costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 <i>ter.</i> c.c., denominata "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società"). 1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14. 1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica. 1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.	Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia". Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i. Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 – DURATA La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.	Art. 2 – DURATA La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei consorziati.
Art. 3 – SEDE 3.1 La Società ha sede in Torino. 3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci. 3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.	Art. 3 - SEDE Il Consorzio ha sede in Torino. Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.	
Art. 4 – OGGETTO 4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. 4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività: • Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT); • Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti; • Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici; • Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica; • Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori; • Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza; • Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci; • Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente; • Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva. 4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei	Art. 4 - OGGETTO Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento. In particolare, potrà svolgere le seguenti attività: ✓ Svolgimento externalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici ✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica ✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico ✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno ✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica ✓ Azioni volte a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori Il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 75/1996 e s.m.i..

suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione. 4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.	
Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI 5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile. 5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.	Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i., tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della Città Metropolitana di Torino. In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della Città Metropolitana di Torino. I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente. Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.
Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI 6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso. 6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto. 6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.	Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso. Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.	
Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI 7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci. 7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico. Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società. 7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile. 7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società. 7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, proposta dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. 7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.	Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna. L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati. Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI 8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. 8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile. 8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso. 8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso. 8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.	Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro sei mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo. La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso. Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace. Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso. In caso di recesso, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.
Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI 9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile: a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi; c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;	Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI Il consorziato può essere escluso: - qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5; - qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente Statuto; - in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque

d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio; e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto. 9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci. 9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.	deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio; - qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio. Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni di esclusione saranno notificate ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dalla notifica. La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione. Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione. In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.
Art. 10 – CAPITALE SOCIALE 10.1 Il capitale sociale è di euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. 10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio. 10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di	Art. 10 - FONDO CONSORTILE Il Fondo Consortile è costituito: a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati; b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo volontario. La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale. 10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.	All'atto del recesso o dell'esclusione il consorziato non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.
Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI 11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. 11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due. 11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi. 11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite: • le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge; • i contributi di liberalità; • le sponsorizzazioni.	Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI Ciascun consorziato deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte. Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite: a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati; b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente; c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; d) le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge; e) i contributi di liberalità; f) le sponsorizzazioni.
Art. 12 – ORGANI 12.1 Sono organi della società:	Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO Sono organi del Consorzio:

a. l'Assemblea dei Soci b. l'Organo di Amministrazione c. l'Organo di Controllo 12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società. 12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito. 12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. 12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato. 12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.	a) l'Assemblea dei Consorziati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato Esecutivo, ove costituito; d) il Presidente del Consorzio; e) il Revisore Unico o, ove costituito, il Collegio dei Revisori; f) l'Organismo di Vigilanza, ove costituito.
Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI 13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare. 13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. 13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie: a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società; b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale; c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;	Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie: a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio; b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio; c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme, e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito; d) eventuale costituzione dell'Organismo di Vigilanza; e) nomina e revoca del Revisore Unico o, ove costituito, del Collegio dei Revisori, e determinazione del loro eventuale compenso;

d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente; e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società; f. modifiche al presente Statuto; g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue; h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci; i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile; j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci; k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo; l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati; g) modifiche al presente Statuto; h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei liquidatori e ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione e alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.
Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA 14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci. 14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. 14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante	Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti in caso di enti o persone giuridiche. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

delega scritta. Nessun socio può presentare più di cinque deleghe. 14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea. 14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata: - su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico; - su richiesta dell'Organo di controllo; - su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. 14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci in regola, sino all'anno precedente, con il versamento dei contributi di cui all'Art 11 14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. E' altresì consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed i consorziati potranno esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica. La lettera deve essere spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale specifica sulla seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata: - su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; - su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito; - su richiesta del Revisore Unico o, ove costituito, del Collegio dei Revisori; - su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.
--	--

riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.	
Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA 15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto. 15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale: a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile; b) le modifiche dello statuto c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale; d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i; e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società; f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri.	Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili. Chi esprime il voto per corrispondenza o per via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote consortili presenti e che abbiano stabilito, con regolare atto amministrativo, le quote di propria competenza. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto. Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina un segretario affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.
Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio. 16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte. 17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi. 17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio. 17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili. 17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. 17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. 17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.	Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti. Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso. Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.

La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società. 17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione. 17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato. 17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in <i>prorogatio</i> al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo. 17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. 18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza. 18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca	Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19. Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo: a) la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e del piano delle attività; b) la nomina e la revoca dei Vice Presidenti di cui all'Art. 21;

dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. 18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea. 18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione: a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività; b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione; c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza; d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri; e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società; f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società; g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società; h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi; i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.; j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.	c) la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza, ove costituito, e la determinazione dell'eventuale compenso dei suoi membri; d) la delibera del riparto degli emolumenti al proprio interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito; e) la delibera in merito alle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione; f) la nomina e la revoca del Direttore di cui all'Art. 22, e la determinazione del suo compenso; g) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni, sulle materie di sua competenza; h) la nomina e la revoca, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, di Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, la comunicazione, ovvero la gestione di eventi speciali; i) il provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio; l) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente del Consorzio con determinazione delle retribuzioni e delle mansioni; m) la nomina di avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio; n) la delibera circa l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili; o) il provvedere alla gestione del Fondo Consortile e al compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il
--	--

	raggiungimento degli scopi consortili, che non siano riservate ad altri Organi.
Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica; è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell’assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall’Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall’ordinamento vigente. 19.2 L’Organo di Amministrazione attua lo scopo e la <i>mission</i> della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale. 19.3 Il regolamento interno di cui all’art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull’operato del Direttore Generale, da parte dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di controllo. 19.4 L’incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.	Art. 22 - DIRETTORE Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione. Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l’attività operativa del Consorzio. Il Direttore è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.
Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere—almeno tre giorni prima della	Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo fax, lettera raccomandata o posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.

riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore. 20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. 20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori. 20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. 20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3 20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.	Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs.	Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata

175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.	dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire. Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.
Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 <i>bis</i> del Codice Civile. 22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare. 22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci. 22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato. In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea. 22.7 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e s.m. e i., l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporli annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.	Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA' L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun esercizio sociale deve essere stilato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. I progetti di bilancio consuntivo e - bilancio di previsione deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare. Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio. 23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile. 23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016. 23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. 23.6 L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. 23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. 23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.	Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO Il Revisore Unico o, ove costituito, il Collegio dei Revisori, è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. L'Assemblea, che provvede alla nomina del Revisore Unico o, ove costituito, del Collegio dei Revisori, ne nomina il Presidente. La stessa delibera altresì il compenso annuo spettante al Revisore Unico o ai Revisori in caso di Collegio, valevole per tutta la durata dell'ufficio. Il Revisore Unico o, ove costituito, il Collegio dei Revisori, resta in carica per tre esercizi. L'esercizio della funzione termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile. L'Organo è composto unicamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi degli artt 2397 e seguenti del codice civile. Art. 27 – DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO Il Revisore Unico o, ove costituito, il Collegio dei Revisori, assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; esprime inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d'esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. L'Organo esercita le funzioni di cui all'art. 2409-bis del codice civile.
--	---

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci. 24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.	Art. 29 – SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione.
Art. 25 – LIBRI SOCIALI Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.	
Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio. 26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.	Art. 30 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo. I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.
Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.	
Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità	Art. 31- RICHIAMI DELLA LEGGE Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.

limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Art. 12 - QUOTE CONSORTILI La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento). Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è determinato come segue: Regione Piemonte: Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi); Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino): Il numero minimo di quote consortili che la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi); Città di Torino: Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta). In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato. La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.
	Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito. Al Presidente compete l'attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e

	l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo.
	Art. 21 - VICE PRESIDENTI Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso. In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti potranno di volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.
	Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i. hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive. La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno. Il Comitato di Indirizzo di ogni ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'ambito in questione.
	Art. 28 - ORGANISMO DI VIGILANZA L'Organismo di Vigilanza, ove costituito, è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere monocratico o plurisoggettivo (da 3 a 5 membri). Successivamente alla nomina, l'Organismo di Vigilanza provvederà alla redazione di un proprio "Regolamento" e del "Modello di Organizzazione e

	Gestione" previsto dalla D.Lgs. 231/2001, ai quali si rimanda la disciplina specifica dell'Organismo. Il Regolamento ed il Modello di Organizzazione e Gestione saranno approvati dal Consiglio Direttivo. È di competenza del Consiglio Direttivo, oltre alla nomina, anche la revoca dell'OdV, con facoltà per lo stesso di delegare il Presidente affinché provveda alle necessarie sostituzioni in caso di dimissioni di uno o più membri dell'OdV e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio Direttivo che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina. Nei casi di (i) rinuncia, (ii) sopravvenuta incapacità, (iii) morte, (iv) revoca o (v) decadenza, di uno o più componenti, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e al Revisore Unico o, ove costituito, al Collegio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a nominare il/i nuovo/i componente/i.
--	---